

Norme che regolano la presenza dell'Architetto nella Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 20.01.2004, e successive modifiche 2010)

Art. 1 Premessa. – La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, in seguito denominata semplicemente Commissione, costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, i cui componenti presentano una elevata competenza e specializzazione.

L'Architetto nominato in una Commissione offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 Obblighi. – L'Architetto che intende essere segnalato per partecipare in una Commissione è tenuto a trasmettere all'Ordine il proprio curriculum professionale aggiornato.

L'Architetto nella Commissione è soggetto ai seguenti obblighi:

- svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della comunità;
- non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
- mantenere un costante rapporto con l'Ordine e comunicare tempestivamente il proprio inserimento nella Commissione. È tenuto inoltre a partecipare alle riunioni indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni;
- partecipare a corsi di formazione relativi ai temi oggetto della Commissione, indetti dall'Ordine e/o altra istituzione/Ente riconosciuto;
- assegnare, alla scadenza del mandato, le proprie dimissioni dalla Commissione mediante lettera inviata alla Amministrazione Comunale e per conoscenza all'Ordine;
- accettare l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario per il suo espletamento in seno alla Commissione.

Art. 3 Criteri di comportamento. –

L'Architetto inserito nella Commissione deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace svolgimento del compito a cui è richiamato:

- esprimere i pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
- richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano particolareggiati, in scale grafiche adeguate e siano integrati da stati di consistenza, ricavati a mezzo di esatti rilievi, e, quando riguardano interventi in collina e montagna, da piani quotati o da

planimetrie con curve di livello;

c) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;

d) effettuare un rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti e segnalare immediatamente per iscritto gli eventuali casi controversi all'Ordine degli Architetti, P.P.C. verbalizzando in Commissione;

e) segnalare all'Ordine per iscritto eventuali infrazioni delle Norme Deontologiche.

Art. 4 Durata del mandato. –

L'Architetto a qualsiasi titolo nominato rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale vigente al momento della nomina. La sua presenza all'interno della Commissione non può comunque essere superiore a cinque anni comprese eventuali proroghe a qualsiasi titolo.

Art. 5 Inammissibilità. – Non possono essere nominati o accettare la nomina coloro che sono membri dimissionari o con mandato esaurito, dalla precedente Commissione nello stesso Comune, o che abbiano rapporti di collaborazione continuativa con il commissario uscente.

Art. 6 Validità delle liste trasmesse dall'Ordine. – L'Ordine entro 30 giorni invia, su richiesta dell'Amministrazione interessata, una lista contenente un numero di esperti superiore di due unità a quelli richiesti, con allegati i relativi curricula professionali. Dopo 60 giorni dalla data di comunicazione della terna all'Amministrazione, qualora questa non abbia provveduto a comunicare all'Ordine il nominativo del Commissario designato, l'Ordine richiede per iscritto spiegazioni circa la mancata designazione, specificando inoltre che, trascorsi ulteriori 30 giorni, le liste dovranno considerarsi decadute.

Art. 7 Criteri di formazione delle liste. –

I criteri per la selezione dei nominativi da segnalare sono stabiliti dal Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine delibera le liste di nominativi, fatte salve le esclusioni specificate per inammissibilità e nel rispetto dei requisiti, come precisato nel successivo articolo. Tali liste saranno formate utilizzando gli elementi conoscitivi che saranno disponibili attraverso le iniziative del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine provvede a trasmettere le liste alle Pubbliche Amministrazioni richiedenti.

Art. 8 Incompatibilità. – Non possono essere designati gli Architetti:

- che siano stati oggetto, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di designazione di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine;
- che siano dipendenti della Amministrazione richiedente, anche se

non esplicano il loro lavoro come Architetti;

d) che siano membri del Consiglio Nazionale;

e) che risultino essere, al momento della designazione, già membri di altra Commissione a qualsiasi titolo;

f) che siano già segnalati in una lista, e ciò fino a che il Comune non abbia provveduto alla designazione del Commissario, o non siano scaduti i termini di cui all'art.6.

Art. 9 Obbligo di presenza. –

L'Architetto che preventivamente non abbia dichiarato la propria indisponibilità a partecipare alle Commissioni e che sia stato nominato su segnalazione dell'Ordine, è tenuto ad espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale, salvo dimissioni motivate o casi di forza maggiore.

Art. 10 Dimissioni. – Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato, ritenga per validi motivi personali di dimettersi dall'incarico, è tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine, oltretutto all'Amministrazione, affinché si possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova lista da comunicare all'Amministrazione in questione.

Art. 11 Diffusione ed efficacia delle norme:

a) Diffusione del regolamento.

Le presenti norme vengono inviate a tutti i Comuni del territorio di competenza dell'Ordine.

b) Efficacia delle norme.

Le presenti norme sono depositate presso la sede dell'Ordine. Tutti gli Architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dal titolo di partecipazione alle Commissioni, sono tenuti a rispettare le presenti norme. Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unificato delle Norme di Deontologia per l'esercizio della professione di Architetto, i trasgressori segnalati al Consiglio dell'Ordine saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45 del R.D. 23/10/1925 n. 2537.